



Giovedì 31/03/2022

## **Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2016**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'anno 2022 è l'ultimo in cui le persone fisiche residenti in Italia e titolari di partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Dal 1° gennaio 2018, la ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio d'impresa si applica indistintamente sui dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere. Fanno eccezione gli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata che concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del socio a meno che non siano già stati tassati per trasparenza o sia dimostrabile che, dalla partecipazione, non si sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata.

È stato previsto un regime transitorio in base al quale «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 26 maggio 2017» e di conseguenza tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d'imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi nelle misure ridotte previste. In particolare:

- gli utili prodotti dalla società che eroga i dividendi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40%;
- per quelli prodotti dall'esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, la misura è elevata al 49,72%;
- per quelli prodotti dall'esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2017, la misura è elevata al 58,14%.

Il regime transitorio si applica alle distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022. Seppur in merito la giurisprudenza non si è mai espressa con chiarezza, non pare necessario che il dividendo sia messo in pagamento entro la fine dell'anno.